

PROC.

7/21

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza CS4/23

L'anno 2023, il giorno 12 di maggio, collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Giulio Veltri	Relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano,

nel reclamo (proc. C.S. 7/21) proposto dalla Tony Kart avverso la decisione n. 189 dei Commissari Sportivi della prova del WSK svoltasi presso il Circuito South Garda, resa in data 24 aprile 2021, pronuncia la seguente

SENTENZA

La Tony Kart Racing Team srl proponeva reclamo con riserva dei motivi ai sensi dell'art. 23 comma 4 RGS, avverso la decisione n.189 del 25 aprile 2021 resa dai Commissari Sportivi della prova del WSK e determinate l'esclusione del concorrente dalla prefinale svoltasi presso il Circuito South Garda.

Con ordinanza del 7 maggio 2021, questa Corte riteneva ammissibile il ricorso e ordinava il deposito degli atti rilevanti ai fini del decidere.

In adempimento alla citata ordinanza veniva depositata la decisione n. 4, resa in data 25 aprile 2021 dal Collegio dei Commissari Sportivi, il Rapporto 128, di pari data, a firma del delegato tecnico ACI-Sport, Geom. Marcello Somera, e il verbale sull'apposizione dei sigilli alle parti meccaniche oggetto di verifica tecnica.

Il reclamante, conseguentemente, presentava motivi d'appello. In particolare, il reclamante - constatato che l'esclusione era stata disposta a cagione della rilevata oscillazione dei gradi di aspirazione (146,6°/147,6°) dovuta al profilo non omogeneo della canna cilindro nella zona dove si applica lo spessimetro per le misurazioni di rito - deduceva, a supporto del gravame, che: 1) le lavorazioni di finitura e sbavatura della canna non dovevano considerarsi sussumibili tra le lavorazioni di ripresa o modifica vietate dal regolamento tecnico CIK-FIA, il quale nessun vincolo porrebbe sull'aspetto (forma/geometria) della luce; 2) le norme tecniche non avrebbero previsto che profilo della canna dovesse essere omogeneo; 3) sarebbe stato commesso un errore di misurazione dovuto al cattivo posizionamento (posizione laterale) dello spessimetro da parte del delegato tecnico.

Con ordinanza del 5 novembre 2021 la Corte riteneva necessario audire per chiarimenti tecnici il delegato tecnico, Geom. Marcello Somera, in contraddittorio con i consulenti del ricorrente e della Procura.

L'audizione si svolgeva all'udienza del 19 novembre 2021. All'esito, con ordinanza del 28 novembre 2021 la Corte riteneva necessaria, ai fini del decidere, una consulenza tecnica, così disponendo: *“Occorre in particolare ripetere, con l'ausilio di tecnico qualificato, e nel contraddittorio fra le parti, la misurazione già fatta dal delegato tecnico in fase di gara, utilizzando lo spessore e seguendo le istruzioni tecniche fornite dal regolamento tecnico. L'accertamento è possibile e utile, posto che all'esito delle verifiche il motore è stato sigillato”*.

Le operazioni avrebbero dovuto effettuarsi presso l'Autodromo di Vallelunga ove il pezzo meccanico è stato inviato dall'organizzatore della gara, a seguito delle contestazioni verificatesi.

Il tecnico incaricato dalla Corte riferiva, tuttavia, che il detto pezzo non si trovava presso l'autodromo di Vallelunga, né presso il circuito di gara di South Garda;

Con ordinanza n. 2 dell'11 marzo 2022, il Collegio sospendeva il giudizio, ritenendo che:

“La conservazione delle parti meccaniche oggetto di contestazione incombe sugli ufficiali di gara e sull'organizzatore;

- Le operazioni inerenti la apprensione, la conservazione, la sigillatura, la spedizione all'autodromo di Vallelunga, il magazzino della parte meccanica, la sua conservazione, costituiscono obblighi precisi degli ufficiali di gara, dell'organizzatore e del custode;

- Ciascuno dei passaggi sopra indicati deve essere assistito da opportuni verbali o dichiarazioni e prova dell'effettuazione dei passaggi previsti dall'iter;

- Per motivi di giustizia è indispensabile procedere alla disposta CTU, in mancanza della quale, nella impossibilità di reperire il pezzo meccanico originale, quale sia la decisione di questa Corte, potrebbero insorgere motivi di gravi responsabilità per i soggetti già tenuti agli adempimenti succitati;

- È necessario ed opportuno che siano esperite, a cura della Procura federale, opportune indagini presso il circuito di gara, presso l'autodromo di Vallelunga, nei confronti dell'organizzatore della gara, e di tutti gli ufficiali di gara, per accertare i fatti riguardanti la apprensione e custodia della parte meccanica in questione”.

La Procura effettuava le indagini, che si concludevano con la conferma dello smarrimento del particolare tecnico, e con il deferimento disciplinare del licenziato Oronzo di Bari. Procedimento disciplinare poi definito, ai sensi dell'art. 48 del regolamento di giustizia, con la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Alla luce della descritta evoluzione dei fatti il reclamante chiedeva fissazione dell'udienza per l'ulteriore trattazione del reclamo.

All'udienza del 12 maggio, sentite le parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

A scioglimento della riserva la Corte ha pronunciato il seguente dispositivo: *“accoglie l'appello e dispone la restituzione del deposito cauzionale”*.

Di seguito la motivazione.

DIRITTO

Come esposto nella narrativa in fatto, il Collegio, alla luce della natura tecnica delle questioni sollevate dal reclamante, anche attinenti alla rilevanza della tecnica di misurazione utilizzata per misurare l'oscillazione dei gradi di aspirazione a base della contestata infrazione, ha ritenuto che ai fini del decidere fosse necessario assumere una consulenza tecnica, avuto anche riguardo alla ripetibilità degli accertamenti aventi a

oggetto un pezzo che avrebbe dovuto essere ritualmente conservato e sigillato al termine della gara.

In via generale è pacifico che il Collegio possa e debba assumere consulenza tecnica, quando, in ragione delle allegazioni e delle considerazioni delle parti, o delle circostanze fattuali e tecniche che hanno caratterizzato gli accertamenti, nutra dei dubbi circa la correttezza delle conclusioni cui sono giunti i Commissari sportivi.

E' evidente che ciò è possibile quando gli accertamenti tecnici sono oggettivamente ripetibili in quanto aventi a oggetto luoghi, cose o componenti che conservano immutata la loro condizione originaria, sì da consentire al giudicante di ripercorrere, nel contraddittorio tra le parti, le tappe del processo cognitivo che ha condotto i Commissari, attraverso misurazioni, metodiche, confronti, a rassegnare le conclusioni poste a base della contestazione. Del resto gli obblighi di conservazione e custodia dei reperti al termine delle verifiche tecniche, previsti dall'art. 4 appendice 5 del Regolamento Sportivo Nazionale, sono strumentali proprio all'eventuale ripetizione degli accertamenti tecnici nell'ipotesi in cui il licenziato voglia sottoporre le sue doglianze al giudice sportivo.

La ripetibilità degli accertamenti, attraverso la messa a disposizione del reperto nel rispetto delle prescrizioni relative alla sua custodia è conditio sine qua non della validità degli assunti contenuti nei provvedimenti resi dai commissari sportivi, ovviamente quando essi siano messi tecnicamente in discussione dal soggetto sanzionato attraverso l'esperimento dei rimedi di giustizia sportiva.

In proposito persuade il richiamo fatto dal reclamante alla sentenza 36083/2015 resa dalla Corte di cassazione nel caso Meredith Kercher. In tale occasione la Corte di cassazione ha posto l'attenzione sul concetto di ripetibilità e di attendibilità delle misure effettuate in sede di ripetizione degli accertamenti tecnici, condizionandolo alla corretta conservazione dei campioni affinché possa ritenersi raggiunta la certezza del dato indiziario, id est di quel fatto noto dal quale sia possibile ricavare conclusioni in virtù di deduzioni logiche.

Principio che a maggior ragione deve trovare applicazione al presente giudizio, ove non è in discussione la corretta conservazione dei reperti, ma addirittura la loro stessa attuale esistenza.

La misurazione della canna cilindro non è un'operazione semplice ed è certamente condizionata dai metodi e dagli strumenti utilizzati e utilizzabili, oltre che, ovviamente dalla perizia del verificatore, sicchè, dinanzi a circostanziate contestazioni del soggetto colpito dalla sanzione, non può revocarsi in dubbio che la Corte, alla luce della piena ripetibilità degli accertamenti (in quanto riguardanti un pezzo non soggetto a modificazione per il trascorrere del tempo, e soggetto ad obblighi di conservazione e custodia) abbia la potestà di disporre una consulenza.

Il mancato rinvenimento del pezzo ha reso, nel caso di specie, impossibile lo svolgimento della consulenza tecnica, inibendo al Collegio il processo di "validazione scientifica" di quanto accertato in via unilaterale dai Commissari di gara e il conseguente accertamento della verità processuale invocata dal reclamante.

Da ciò non può che discendere l'accoglimento del reclamo e l'invalidazione dell'accertamento tecnico impugnato, posto che in dubbio pro reo, vieppiù ove le cause del dubbio siano riconducibili a negligenza degli ufficiali di gara.

Per l'effetto dev'essere altresì disposta la restituzione del deposito cauzionale

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie l'appello e dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Roma, 12 maggio 2023

Il Relatore

Cons. Giulio Veltri

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Giulio Veltri
07.06.2023
07:54:09
GMT+01:00

